



## **RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DI SEAB SPA**

**Da inviare alla seguente PEC [acquisti@cert.seab.bz.it](mailto:acquisti@cert.seab.bz.it)**

**PER**

- sezione - Lavori**
- sezione - Forniture**
- sezione - Servizi**
- sezione - Servizi libero professionali (professionisti singoli o associati)**  
**(barrare le voci di interesse)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di rappresentante legale  
dell'impresa / dello studio \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_  
con sede legale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ località  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ fax . \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ internet \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- ISCRIZIONE     RINNOVO     INTEGRAZIONE     CANCELLAZIONE

All'Albo fornitori di SEAB S.p.A.

PER LE SEGUENTI CATEGORIE MERCEOLOGICHE

(Si veda l'elenco delle categorie merceologiche, tratto dal vocabolario comune per appalti pubblici versione 2008)

(l'elenco delle categorie merceologiche di proprio interesse deve essere predisposto su foglio di "Excel" specificando come sotto indicato il "Codice CPV" e al relativa "Descrizione" su due colonne separate)













Chiede inoltre che tutta la corrispondenza relativa all'Albo ed alle procedure selettive sia inviata alla seguente PEC \_\_\_\_\_

A tale scopo, consapevole che in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

## **D I C H I A R A**

### **(barrare le voci di competenza)**

#### **1)**

Che la Società che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio (art. 8 L. 580/93 e D.P.R. 581/95).

Di essere iscritto/a all'Ordine/Collegio Professionale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, con polizza RCT nr. \_\_\_\_\_ massimale copertura per sinistro € \_\_\_\_\_.

Che la Cooperativa è iscritta l'Albo delle Società cooperative (in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 15 e 20 del decreto legislativo n. 220/2002 e dagli artt. 2512 c.c. e 223/sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile e delle disposizioni a livello locale).

altro \_\_\_\_\_

#### **2)**

Che il soggetto che rappresenta non incorra in uno **dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16**, come di seguito specificato:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291-*quater* del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del [decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88](#), comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis](#), commi 1 e 2-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'[articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del *decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo *12-sexies* del *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356* o degli *articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

### 3)

SEAB provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed a richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale di cui all'[articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'[articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002](#).

Ai fini degli accertamenti relativi al possesso della idoneità morale (art. 80 del D.Lgs. 50/16) nei confronti di operatori economici non stabiliti in Italia, SEAB chiederà agli operatori economici di fornire i necessari documenti probatori, chiedendo anche la cooperazione delle autorità competenti.

Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

#### **IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE**

- di essere a conoscenza che la mancata presentazione, nei termini indicati, di documentazione che eventualmente SEAB S.p.A. richieda a completamento e/o chiarimento delle dichiarazioni fornite comporta la non iscrizione o la cancellazione dall'Albo fornitori;
- di accettare una eventuale visita di verifica presso gli uffici e/o stabilimenti dell'impresa che rappresenta da parte di personale SEAB S.p.A., entro i termini prestabiliti dallo stesso;
- di essere a conoscenza che la mancata tempestiva comunicazione a SEAB S.p.A. di ogni variazione di titolarità o di denominazione, di rappresentanza, di ragione sociale, di indirizzo ecc. del soggetto sopraccitato comporta la sospensione dall'Albo Fornitori;

#### **Il sottoscritto allega alla presente domanda di iscrizione: copia del documento d'identità (leggibile e in corso di validità)**

tipo (\*) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

(\*) Passaporto, Carta d'identità, Patente ecc.

#### **Il nominativo a cui far riferimento in caso di richiesta di ulteriori informazioni**

**è:**

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Timbro e firma leggibile del soggetto richiedente**

## INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, **SEAB S.p.A.** (la “Società”) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, “Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è **SEAB S.p.A.**, con sede a Bolzano, via Lancia, 4/A, C.F. e P.IVA IT02231010212, tel. +39 0471 541 700, PEC: [seab@cert.seab.bz.it](mailto:seab@cert.seab.bz.it).

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9, si indica in particolare l’indirizzo e-mail: [info@seab.bz.it](mailto:info@seab.bz.it) al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.

### 2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il responsabile della protezione dei dati (**Data Protection Officer**, in sigla “**DPO**”), che è contattabile attraverso i seguenti canali: Bolzano, via Lancia, 4/A; e-mail: [privacy@seab.bz.it](mailto:privacy@seab.bz.it).

### 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali potrà avere le seguenti finalità:

- 1) stipulazione dei contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare), e quindi per scopi strettamente connessi alla gestione dei rapporti con la clientela, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivati dal contratto concluso con la clientela, ivi inclusa, ove necessaria, l’attivazione del POD e l’eventuale richiesta di incentivi; per gestire tariffe agevolate; per dare corso alle modalità di pagamento convenute; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti; per accedere ed eventualmente fruire di tutti i servizi anche interattivi del sito web ecc.; acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi; gestione del contenzioso – inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, etc.);
- 2) adempimento agli obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, compresa l’attività di verifica ed eventuale procedura sanzionatoria in relazione al pagamento di tasse, tributi ecc.;
- 3) (in caso l’Interessato non esprima dissenso) trasmissione, attraverso le coordinate di posta elettronica fornite in occasione di un acquisto, di comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti, sempre che l’Interessato medesimo, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni;
- 4) (in caso di consenso dell’Interessato) promozione e vendita di prodotti e servizi effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, newsletter via e-mail, etc. indagini di mercato eseguite anche attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste

personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line finalizzate alla specifica proposta di prodotti e servizi (marketing); rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità di servizi e prodotti e indagini di mercato eseguite anche attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line, etc.; le informazioni raccolte vengono utilizzate in forma anonima ed aggregata;

- 5) (in caso di consenso dell'Interessato) svolgimento di attività automatizzate volte all'analisi delle Sue preferenze, abitudini e/o scelte di consumo al fine di offrire prodotti o servizi conformi ai suoi interessi (profilazione);

#### **4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI**

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

- cognome, nome e data, luogo di nascita, residenza;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail;
- indirizzo e numero civico del punto di fornitura;
- indirizzo di recapito delle fatture;
- dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD o PDR, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi, uso del gas naturale);
- modalità di pagamento;
- dati relativi alle particolari condizioni, anche di salute, del cliente o della persona con questi convivente, che legittimano l'applicazione di tariffe particolari (bonus) o che comportano specifiche modalità di esecuzione della fornitura per clienti finali non disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio);

#### **5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO**

Per quanto riguarda la finalità 1), "stipulazione contratti ed adempimento obbligazioni contrattuali", non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di fornitura del servizio; una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l'aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto e potrebbe comunque configurare inadempimento contrattuale da parte o violazione di legge del Cliente.

Per quanto riguarda la finalità 2), "adempimento di obblighi normativi o disposizioni delle autorità", Le verranno richiesti, qualora già non disponibili in quanto raccolti per la finalità 1), i dati rilevanti all'adempimento di tali obblighi da parte del Titolare, ed il mancato conferimento potrebbe configurare da parte Sua una violazione di legge.

La legittimazione al trattamento dei dati per le richiamate finalità 1) e 2) deriva quindi dal fatto che esso è necessario all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte (o, in fase precontrattuale, in relazione a misure precontrattuali nell'ambito del procedimento di contrattualizzazione), o per adempiere obblighi legali connessi al contratto medesimo o comunque alla fornitura del servizio. Si evidenzia però che, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali, in particolare, quelli relativi alla salute) è consentito, per quanto qui interessa, solo qualora l'Interessato presti il proprio esplicito consenso, di talché non solo il conferimento di detti dati è facoltativo da parte Sua, ma tali dati potranno essere trattati solo con il Suo esplicito consenso. In caso di mancato conferimento dei dati appartenenti a categorie particolari o di mancato Suo esplicito consenso al trattamento, pertanto, non sarà possibile fornire connessi servizi (garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco) o applicare le relative tariffe agevolate ed in generale i regimi specifici previsti. L'attivazione di detti servizi, in ogni caso, avverrà da parte nostra su indicazione del Suo Comune di

residenza oppure ad un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune medesimo, a cui Lei avrà fatto espressa richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di consenso del trattamento dei dati personali in oggetto; rimane fermo che Lei potrà revocare detto consenso, anche con comunicazione allo scrivente Titolare (per quanto di competenza di quest'ultimo) –si veda il punto 9 in tema di Suoi diritti– con la conseguenza tuttavia che il relativo servizio presupponente il trattamento dei dati relativi alla salute non potrà essere più fornito.

Si ricorda, tuttavia, che non opera il divieto di trattare dati personali appartenenti a categorie particolari (quali quelli relativi alla salute) qualora tale trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, e pertanto il trattamento per tali finalità potrà avvenire a prescindere da un Suo consenso o dall'eventuale revoca dello stesso.

Pertanto, la base giuridica del trattamento per le finalità 1) e 2) consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l'esecuzione del contratto con Lei in essere o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Nell'ambito della finalità 1), la base giuridica del trattamento dei soli dati personali relativi alla salute è il Suo esplicito consenso, salvo che il trattamento non sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, circostanza che costituisce di per sé valida autonoma base giuridica.

Per quanto riguarda le altre finalità, il conferimento è facoltativo ed il trattamento avverrà solo con il consenso dell'Interessato, salvo quanto relativo al punto 3 delle finalità; pertanto, anche in relazione a dati già comunicati per le finalità 1) e 2), in ogni caso, in mancanza di consenso per la specifica ulteriore finalità, il trattamento non verrà effettuato, con la conseguenza che in caso di mancato conferimento dei dati eventualmente ulteriormente necessari per la specifica finalità e comunque in caso di mancato espresso consenso allo specifico trattamento, non verranno effettuate le attività relative al marketing e di profilazione. Per quanto riguarda il punto 3 delle finalità (c.d. softspam) le comunicazioni verranno inviate salvo che l'Interessato non si opponga in qualunque momento, anche in occasione della prima comunicazione o successivamente; in questo specifico caso, la base giuridica è l'interesse legittimo della Società all'attività di marketing.

Si fa infine presente che per le attività di marketing il consenso è necessario anche per le persone giuridiche.

## **6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE**

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli raccolti presso l'Interessato, quindi quelli da questi forniti o, ad esempio, risultanti dalla fruizione del servizio, e quelli comunicati da Enti pubblici (es. Comune di residenza per quanto attiene al pagamento della tariffa rifiuti) o tratti da pubblici registri (ufficio anagrafe del Comune di residenza).

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

Con riferimento alle finalità da 4) a 5) del precedente punto 3, si evidenzia in particolare che i dati personali saranno trattati anche mediante:

- l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;
- comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo;
- l'impiego del telefono con operatore e della posta cartacea.

Per quanto riguarda le finalità 1) e 2) del precedente punto 3, i Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dati a quel punto necessari – per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti.

Per la finalità 3) del precedente punto 3, il trattamento cesserà in ogni caso – quindi qualora Lei non revochi prima il consenso – al termine del rapporto contrattuale. Per le finalità 4), 5), e 6) del precedente punto 3, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso ed in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla rinnovazione del consenso.

Non vi sono processi decisionali automatizzati, ferma l'ipotesi (qualora Lei esprima il relativo consenso) della profilazione (cfr. precedente punto 3, finalità n. 5), che potrà avvenire anche mediante incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura del servizio ed al relativo utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione dell'utente e mediante utilizzo di altri identificatori (credenziali di autenticazione, tessere ecc.), necessari per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità offerte (pattern).

## **7. COMUNICAZIONE DEI DATI**

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale con gli interessati; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti, società di recupero crediti, società che rilevano rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi, società incaricate della lettura dei contatori, società di stampa e imbustamento delle bollette, società di recapito bollette ecc.;
- c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
- d) (qualora gli interessati abbiano prestato consenso alla finalità 4) e/o alla finalità 5) del precedente punto 3) a società incaricate di svolgere interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line);

## **8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI**

Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale.

## **9. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il GDPR attribuisce all'Interessato l'esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, per la completa enunciazione dei diritti, si rimanda al Regolamento, ed in particolare agli artt. 15-22):

- a. -accesso ai dati personali (l'Interessato ha il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali che lo riguardano detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
- b. -rettifica dei dati personali (su segnalazione dell'Interessato, correzione o integrazione dei dati personali – non espressione di elementi valutativi – non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);

- c. -cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; l'Interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'Interessato si oppone, sussistendo le condizioni, al trattamento);
- d. -limitazione del trattamento (in determinati casi – contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per diritti di difesa dell'Interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche – i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla verifica della validità della richiesta di limitazione da parte dell'Interessato, o con il consenso dell'Interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro);
- e. -opposizione in tutto o in parte, per motivi connessi alla situazione particolare dell'Interessato, al trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse (e in determinate circostanze l'Interessato potrà comunque opporsi al trattamento dei propri dati personali: qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, questi ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto);
- f. -portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su sua richiesta, l'Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest'ultimo);
- g. -revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall'Interessato, questi potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestatato prima della revoca);
- h. -proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

Il Garante per la protezione dei dati personali è contattabile tramite i recapiti indicati nel Sito dell'Autorità medesima "www.garanteprivacy.it". Gli altri diritti dell'Interessato sono esercitabili tramite richiesta ai contatti del relativo Titolare del trattamento sopra indicati (punto 1), ed in ogni caso tramite il Responsabile della protezione dei dati (punto 2).

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa, sono reperibili sul sito internet [www.seab.bz.it](http://www.seab.bz.it), alla voce "privacy".

### **RIEPILOGO ALLEGATI**

Alla presente richiesta di iscrizione all'Albo fornitori di SEAB S.p.A. deve essere allegata, pena la nullità della richiesta, la seguente documentazione: **(barrare le caselle di competenza)**

- Certificato della C.C.I.A.A. competente per giurisdizione, di data non anteriore a 180 gg. dalla presentazione della richiesta.

- Certificato di iscrizione all'Ordine/Collegio dei Professionisti di data non anteriore a 180 gg. Dalla presentazione della richiesta.
- Curriculum vitae del professionista e struttura organizzativa dello Studio.
- (Per Lavori Pubblici)** copia iscrizione SOA ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/16).
- (Per Forniture e Servizi ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16):**  
Presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni precedenti la data di richiesta di iscrizione, identici per tipologia o analoghi rispetto all'Elenco delle classi merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso soggetto richiedente l'iscrizione;
- (Per iscrizioni di Società Cooperative)** il certificato di C.C.I.A.A. riportante l'iscrizione all'Albo delle società Cooperative.
- (Per iscrizioni per attività inerenti ai Servizi Ambientali)** apposite certificazioni di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Albo trasportatori smaltitori) e/o di possesso autorizzazioni alla gestione di impianti;
- Copia documento di identità del sottoscrittore del modulo di richiesta iscrizione/rinnovo/integrazione/cancellazione;
- Fatturato dell'Impresa.

**I certificati sopra richiesti devono essere presentati a mezzo di copia semplice.**

**Note:**

**L. 27-12-1956 n. 1423** Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1956, n. 327).

**Articolo 1**

I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

- 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

**Articolo 3**

Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

[Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia].

#### **Articolo 4**

L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, *radar* e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

**D.Lgs. 6-9-2011 n. 159** Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

#### **Articolo 67** Effetti delle misure di prevenzione

**1.** Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a)** licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

**b)** concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

**c)** concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

**d)** iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari e astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

**e)** attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

**f)** altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

**g)** contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

**h)** (omissis).

**2.** Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

**3.** Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

**4.** Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

**5.** Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

**6.** Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

**7.** Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

**8.** Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

**L. 19-3-1990 n. 55** Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69).

### **Articolo 17**

**1.** [Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti

per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18].

**2.** [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.

**3.** Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della [legge 23 novembre 1939, n. 1966](#), a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso

**[D.Lgs. 8-6-2001 n. 231](#)** Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140).

#### **Articolo 9** Sanzioni amministrative.

**1.** Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

**2.** Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.